

Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici
Polizia Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C. E. E.*

DISEGNO DI LEGGE

"INDENNITA' SOSTITUTIVA FINE RAPPORTO AL PERSONALE NON
AVENTE DIRITTO AL TRATTAMENTO A PERCEPIRE IL PREMIO DI
FINE SERVIZIO DA PARTE DELL'INADEL"

Relatore: prof. Roberto Traversa

Signor Presidente,
Collegli Consiglieri,

Le norme che regolano il diritto d'indennità premio di servizio INADEL per il personale degli Enti Locali e la relativa misura sono contenute nella legge 8/3/1968 n. 152, e particolarmente agli artt. 2 e 4.

All'art. 2 della citata legge è precisato che il diritto all'indennità premio di servizio corrisposto dall'INADEL si consegue con almeno 2 anni completi di iscrizione e:

- a) con almeno 15 anni di servizio nei casi di cessazione del servizio in età non inferiore ai 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale più basso limite di età previsto dal regolamento organico in vigore nell'ente dal quale dipende il lavoratore, oppure per immobilità assoluta e permanente comprovata con visita medico-collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla data di cessazione;
- b) con almeno 20 anni di servizio nei casi di cessazione per soppressione di posto o di Ufficio o di riduzione di organico o di lavoro o di servizio; per inabilità fisica, incapacità, scarso rendimento; per una delle cause previste dalla successiva lettera c) qualora si tratti di donna iscritta coniugata o che abbia prole a carico per provvedimento disciplinare ovvero in conseguenza di condanna penale; per permanente inabilità a riassumere servizio, comprovata con visita medico collegiale, da richiedersi nel termine perentorio di 3 anni dalla data di cessazione; per passaggio alle dipendenze dello Stato, non per effetto di disposizioni di legge;
- c) con almeno 25 anni di servizio per dimissioni o per altre cause non contemplate dalle precedenti lettere a) e b);
- d) con qualunque durata di servizio qualora la cessazione avvenga per una causa che comporti il diritto alla pensione di privilegio, anche se non vi sono i 2 anni di iscrizione all'Istituto.

Con la legge citata, venne consacrato il principio, già adottato dalla precedente legislazione in materia (L. 2/6/30, r. 733; R.D.L.2/II/33, n.2418; R.D.L. 4/I0/35, n. 1940; L.I3/3/1950, n. 120), di subordinare il diritto all'indennità al conseguimento della pensione da parte degli istituti di previdenza amministrati dal Ministro del Tesoro.

./..

In sostanza l'indennità premio di servizio, in base alla legge 152/1968, spetta solo nel caso che l'iscritto consegua pensione ordinaria o di privilegio da parte dei citati Istituti, dando, così a tali indennità carattere di una integrazione della pensione.

Dalla data di trasferimento delle funzioni amministrative statali alle Regioni a Statuto ordinario (1/4/1972) si sono verificati numerosi casi di cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale che, non avendo maturato il diritto a conseguire pensione, (minimo anni 14 mesi 6 e giorni 1) non ha diritto ad ottenere il premio di fine servizio da parte dell'INADEL, pur essendo state operate le relative trattenute sullo stipendio a tal fine.

Si ritiene che, al personale che non abbia raggiunto tale minimo di anzianità e cioè anni 14 mesi 6 e giorni 1, si debba liquidare una indennità sostitutiva secondo le norme previste dall'art. 4 della Legge 8/3/1968, n. 152, atteso che la indennità di anzianità, in ogni sua forma, ha natura retributiva differenziata e non può essere esclusa in alcun caso di risoluzione del rapporto di lavoro (L.15/7/66, n. 604).

A tale considerazione aggiungasi quanto previsto dalla legge 177/1976, e dalle sentenze 40 del 1973, n. 236 del 1974 e n. 65 del 1977 della Corte Costituzionale, nonché quant'altro espressamente previsto dall'art. 9 del D.L.C.P.S. del 1974.

Principi, d'altra parte, rettammente applicabili anche al personale regionale, per il rinvio fissato dall'art. 100 della L.R. n. 18/1974.

Si è dell'avviso, pertanto, che occorrerebbe, con assoluta urgenza (per evitare un nutrito contenzioso ed in attesa di una riforma della Legge 152/68) approvare il presente disegno di legge che risponderebbe ad un principio di equità e giustizia retributiva, considerato che anche per l'impiego privato è operante l'art. 2120 del Codice Civile e successive modifiche introdotte dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 75 del 1968 e n. 204 del 1971.

Si ravvisa opportuno inoltre citare quanto espresso dall'INADEL con il foglio n. 20866/73I dell'8/II/1976 che si allega alla presente relazione unitamente al quesito formulato a questo settore in data 3/8/76 con prot. n. 30/ 1070/P.

Tra l'altro occorre ricordare che numerose Regioni (es. Toscana) hanno già adottato provvedimenti legislativi per sanare tali lacune.

Conseguentemente in base a tutte le suesposte motivazioni si ritiene proporre la seguente formulazione normativa con l'allegato disegno di legge.

ISTITUTO NAZIONALE

ASSISTENZA DIPENDENTI ENTI LOCALI

Via Cesare Beccario, 29 - ROMA - Casella Post. 2438 A.D.

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE DEI CONTRIBUTI

Prot. N. 20866/731 Posiz. N.

Risposta a nota del 3.8.76 n.30/10070/P

- Alla Regione Puglia
Assessorato agli AA.GG.
Settore Personale
Via Capruzzi, 208

B A R I

OGGETTO


Legge 8.3.1968 n.152-indennità
premio di servizio.

Con riferimento alla nota emarginata, si fa presente che questo Istituto, pur rendendosi esatto conto della situazione prospettata, non può che attenersi, in materia di riscatti di servizi e periodi, ai fini della indennità premio di servizio, alle disposizioni che trovano disciplina nella legge n.152 dell'8.3.1968. In particolare, l'Inadel non può che attenersi a quanto previsto dall'art.12 della suddetta legge in base al quale possono essere riscattati soltanto i servizi anteriori alla data di entrata in vigore (2.4.68) della legge stessa. Ne deriva che una diversa sistema della normativa in parola non può che aversi con una disciplina legislativa che modifichi o integri quella derivante dalla legge 152.

E' piuttosto da rilevare che, in base alla recente giurisprudenza del giudice amministrativo, l'Ente Locale, ove lo riten può provvedere, con opportuni provvedimenti, a dar corso a favore dei dipendenti che non maturano il diritto alla indennità premio servizio Inadel alla liquidazione di una analoga indennità. V'è a dire che diverse Amministrazioni di Enti Locali si sono uniformate a questo criterio con l'adozione di appositi atti deliberativi.

Distinti saluti.

p. IL DIRETTORE GENERALE



Sett. Personale
S. M. C. A.

10070

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI AA. GG. - SETTORE PERSONALE

Prot. 30/40020/p

- 3

Alla Direzione I.N.A.D.E.L.
Via Cesare Beccaria, 29

R O M A

OGGETTO: Indennità buonuscita, legge 8.3.1968 n. 152.-

In riferimento alle comunicazioni di codesto Istituto con le quali si informa che nei confronti dei dipendenti provenienti dai disciolti Enti ISSCAL - GESCAL ecc. il riscatto dei servizi colà prestati dopo il 2.4.68 non è ammissibile ai sensi della legge citata in oggetto, si fa osservare quanto segue:

- 1) il D.P.R. 1036/1972- con il quale le funzioni dei predetti Enti, unitamente al personale, sono state trasferite alla Regione- all'art.19 ammette la possibilità per i dipendenti di riscattare a proprio carico, ai fini della quiescenza, il precedente servizio prestato. Ai fini della buonuscita, invece, lo stesso articolo evidenzia delle carenze che possono essere superate da una valutazione obiettiva anche delle altre norme con le quali le funzioni statali sono state trasferite alle Regioni;
- 2) l'art.12 della legge 152/68 ammette la possibilità del riscatto dei periodi di servizio purchè prestati prima del 2.4.68 e valutabili ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi delle norme vigenti per gli Istituti di Previdenza amministrati dal Ministero del Tesoro.

Stando così le cose appare evidente la sperequazione che viene crearsi tra dipendenti per i quali la possibilità del riscatto del servizio prestato dopo il 2.4.68 è ammissibile e dipendenti per i quali tale possibilità non è ammessa.

Ulteriori motivi discriminatori, poi, si creerebbero ove si perche i secondi (vedi i dipendenti provenienti dai disciolti Enti ISSCAL ecc. trovansi immessi- non per loro volere, ma per disposizioni legislative - in una realtà diversa della precedente in cui avevano già acquisito determinati diritti che anzichè essere tutelati dalle stesse disposizioni di legge, sono da esse ignorate.

Al fini di sopperire a queste carenze normative, pertanto, codesto Istituto è invitato ad adottare, entro i limiti delle possibilità concesse, tutti quei provvedimenti che il caso richiede affinché anche i periodi di servizio prestati successivamente al 2.4.68 possano ottenere il giusto riconoscimento sia pure tramite il pagamento del relativo riscatto

L'ASSESSORE AGLI AA. GG.
(Dr. Gaetano Baldassarre)



TESTO ORIGINALE

Art. I

La Regione assicura ai propri dipendenti o ai ^{loro}suoi eredi la corresponsione di una indennità di fine rapporto nella misura determinata dall'art. 4 della Legge 8/3/1968 n. 152 e sue successive modifiche, ogni qualvolta alla cessazione del rapporto di impiego avvenuta per qualsiasi causa non vi si ha diritto per il dipendente, secondo la legislazione relativa all'INADEL, di percepire l'indennità premio di servizio o altra indennità di questa sostitutiva.

Art. 2

La disposizione prevista dal precedente art. I della presente legge va applicata anche al personale cessato dal servizio per qualsiasi causa a partire dall'I/4/72.

Art. 3

All'onere derivante dall'applicazione degli artt. I e 2 della presente legge, previsto per l'esercizio 1981 in L. 100.000.000 relativo agli arretrati per gli esercizi dal 1972 al 1980 e per la competenza 1981, la Amministrazione regionale fa fronte mediante la istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Per gli anni successivi al 1981 lo stanziamento di spesa sarà determinato annualmente dalla Legge regionale di bilancio in ragione del prevedibile andamento delle collocazioni a riposo del personale che non abbia maturato il minimo pensionabile.

TESTO DEFINITIVO

Art. I

rapporto di lavoro nella misura

.... causa non vi sia diritto

premio di fine servizio..

....

ART. 2

IDEM

ART. 3

IDEM

IDEM

Al Bilancio di previsione per l'esercizio 1981 sono introdotte le seguenti variazioni:

./..

PARTE II-SPESA-

BIL. COMPET.

BIL. CASSA

Variazioni in aumento

- Cap. 00337 (c.n.i.) Indennità sostitutiva fine rapporto al personale non avente diritto al trattamento a percepire il premio di fine servizio da parte dell'INADEL"	100.000.000 =====	100.000.000 =====
---	----------------------	----------------------

Variazioni in diminuzione


- Cap. 16202 "Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione"	100.000.000 =====	100.000.000 =====
---	----------------------	----------------------

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Programmazione - Bilancio - Finanze
Assetto del Territorio ed Enti Locali

DISEGNO DI LEGGE: "INDENNITA' SOSTITUTIVA DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE NON AVENTE DIRITTO AL TRATTAMENTO A PERCEPIRE IL PREMIO DI FINE SERVIZIO DA PARTE DELL'INADEL"

Decisione: La I Commissione, nella seduta del 7 maggio 1981, ha espresso ai sensi dell'art.19 del Regolamento, parere favorevole al provvedimento di cui all'oggetto, integrato del 3° comma all'art.3.

Allegato: 3° comma dell'art.3.



REGIONE PUGLIA

- ART. 3 -

3° comma aggiuntivo

Al Bilancio di previsione per l'esercizio 1987 sono introdotte le seguenti variazioni:

<u>PARTE II^ - SPESA -</u>	<u>BIL.COMP.</u>	<u>BIL.CASSA</u>
Variazioni in aumento		
-Cap. 00337 (c.n.i.) "Indennità sostitutiva fine rapporto al personale non avente diritto al trattamento a percepire il premio di fine servizio da parte dell'INADEL"	100.000.000= =====	100.000.000= =====
<u>Variazioni in diminuzione</u>		
-Cap. 16202 "Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi reg.li in corso di adozione"	100.000.000= =====	100.000.000= =====